

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice del tribunale di Brescia, *Angelina Augusta Baldissera*, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n° 5917 del ruolo generale dell'anno 2018 e promossa da

con l'avv.Fabio Chiarini, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;

contro

- convenuta -

alla comparsa di costituzione e risposta;

Conclusioni delle parti:

per la società attrice: *“NEL MERITO: previe le declaratorie di legge, contrariis rejectis, accertarsi e dichiararsi che la banca convenuta, successivamente alla data del deposito (14.3.2016) della domanda di concordato preventivo, ha trattenuto ed incamerato indebitamente i pagamenti effettuati, con qualsiasi mezzo (pagamenti a*

mezzo RiBa, bonifici, ecc.), da terzi clienti della accertata e dichiarata l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inopponibilità al concordato preventivo di qualsiasi atto posto in essere dalla banca convenuta nell'ambito delle operazioni di cui in premessa, ivi compresa in particolare un'eventuale cessione di crediti e/o la compensazione operata dalla banca stessa tra i crediti da questa vantati nei confronti della società attrice e i pagamenti di provenienza dei clienti di quest'ultima; accertato pertanto che la banca convenuta non ha titolo alcuno per trattenere detti pagamenti, per complessivi €.270.196,74 essendo la l'unico soggetto titolare dei medesimi e dunque legittimato a riceverli; in subordine, in applicazione dell'art. 2041 c.c., stante l'arricchimento senza causa conseguito dalla convenuta; accertato altresì che la banca convenuta ha esposto indebitamente commissioni ed altri costi di tenuta del conto corrente acceso da parte attrice, nonché interessi passivi non dovuti e che pertanto deve essere condannata a rinunciare ad essi ovvero a restituire, a tale titolo, la somma di €. 7.033,11; per l'effetto, condannarsi la in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di €. 274.601,951, ovvero di quella differente somma anche maggiore che sarà determinata in corso di causa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dall'incasso sino all'effettiva restituzione, con rifusione di spese e compensi di lite.B) in via subordinata istruttoria: si chiede ammettersi CTU al fine di quantificare le somme trattenute dalla convenuta.Per tuziorismo, sempre in via subordinata, si chiede ammettersi prova per interpello del direttore pro tempore della filiale della convenuta ove ha avuto corso il rapporto di causa, nonché per testi, sui seguenti capitoli di prova...”;

per la banca convenuta: *“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - Respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto sia in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre la richiesta risarcitoria e/o restitutoria avversaria, per tutte le ragioni dedotte in narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA - Respingere o dichiarare inammissibile od irrilevante il disconoscimento dei documenti prodotti dalla Banca per le ragioni dedotte in atti e per la genericità del disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte in giudizio; - In via subordinata, qualora ammesso il disconoscimento dei documenti prodotti dalla Banca sub doc.ti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 come ex adverso eccepito, ammettere la Banca a produrre gli originali dei documenti disconosciuti dalla difesa avversaria ai sensi dell’art. 217 c.p.c., ossia previo ordine di deposito degli originali della documentazione disconosciuta e previa acquisizione in Cassaforte, in ragione degli obblighi di conservazione presso le sedi o gli archivi della Banca previsti dalla normativa di settore.- In ogni caso, in ragione del disconoscimento unicamente delle copie fotostatiche dei documenti, per le ragioni svolte in atti, utilizzare od in ogni caso valutare ai fini della decisione del giudizio i doc.ti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9, o, in alternativa, qualora ammesso il disconoscimento avversario, disporre una consulenza grafo-tecnica al fine di verificare la conformità delle copie fotostatiche agli originali dei documenti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 contestati dalla difesa avversaria mediante confronto dei predetti originali che devono essere utilizzati come scritture di comparazione. - Respingere le istanze testimoniali istruttorie per le ragioni meglio articolate in narrativa. - Dichiarare il teste incapace a*

testimoniare ex art. 246 c.p.c.. - Respingere la richiesta di CTU contabile in quanto irrilevante ai fini della decisione del giudizio. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, compensi professionali, oneri ed accessori come per legge”

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società _____ n concordato preventivo ha convenuto in giudizio _____ presso il quale ha acceso il conto corrente n. 5639, chiedendo che venga condannato anzitutto a restituirle: a) la somma di € 45.765,14, quale importo complessivo di accrediti di ricevute bancarie salvo buon fine (doc.3 att.); b) l’ulteriore somma di € 224.431,60, quale importo complessivo di bonifici effettuati da clienti di _____ (doc.4 att.). Ciò in quanto si tratterebbe in tutti i casi di pagamenti intervenuti in epoca successiva alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo presso il Registro delle Imprese e dunque inopponibili alla procedura di concordato preventivo ex artt. 168 l.f.

La Banca si è costituita concludendo per l’infondatezza della pretesa attorea con conseguente rigetto della stessa.

La vicenda in esame involge il tema complesso, e per molti aspetti tuttora controverso in giurisprudenza, della sorte delle linee di credito c.d. autoliquidanti allorchè venga presentata dal debitore una domanda di concordato preventivo, con particolare riferimento alle questioni della applicabilità dell’art. 169 bis l.f., e dunque della ammissibilità di uno scioglimento dei contratti sottostanti a dette operazioni, e della efficacia del pagamento eseguito dal terzo in favore della banca dopo la presentazione della domanda di concordato, ma in relazione ad anticipazioni di credito erogate dalla banca stessa anteriormente alla suddetta presentazione.

Il caso concreto in esame peraltro risulta di facile soluzione alla luce della

ricostruzione dei rapporti contrattuali offerti dalla stessa Banca convenuta e di talune decisive emergenze probatorie, pacifiche tra le parti, di seguito esposte.

La Banca, costituendosi, ha spiegato che:

1) in data 15 dicembre 2015, ha concluso con la Banca il contratto di conto anticipi n. 18770, e ha attivato il connesso servizio di “incasso/portafoglio a valere su posizione n. 3806149” (doc n. 1);

2) L'art. 8 delle disposizioni contrattuali del suddetto rapporto di conto anticipi, espressamente accettato dalla cliente, prevedeva che “1. Fermo restando il diritto della banca di ottenere la costituzione di altre o diverse garanzie a proprio favore, i crediti del cliente verso terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro- solvendo alla banca all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, e ciò anche senza bisogno di ulteriori dichiarazioni e/o formalità, che comunque sarà in facoltà della banca esigere. 2. E' in facoltà della banca provvedere in ogni momento agli adempimenti necessari all'opponibilità ai terzi della cessione stessa, ovvero di stabilire che l'utilizzo dell'affidamento resti subordinato all'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore o ad avvenuta notifica della cessione stessa. 3. La cessione pro- solvendo non pregiudica il diritto della banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti nei confronti del cliente e degli eventuali coobbligati ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia rilasciata o che venisse in un momento successivo prestata da chiunque e sotto qualsiasi forma a favore della banca. 4. Le somme incassate dalla banca sono portate ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito della banca nei confronti del cliente per capitale, interessi, spese ed accessori, in dipendenza delle operazioni. Resta pure inteso che la banca

avrà facoltà di accreditare dette somme in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere in qualunque momento come sopra utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni credito nei confronti del cliente, presente o futuro ed ancorché non liquido ed esigibile (...);

3) Sempre in data 15 dicembre 2015, ha richiesto alla Banca un'anticipazione bancaria di € 100.000, dei crediti maturati dalla Società attrice nei confronti di alcuni debitori della medesima (doc. n. 2).

4) La suddetta richiesta di anticipazione bancaria è stata contestualmente accettata dalla Banca, che ha versato all'attrice l'importo pari ad € 100.000,00 (v. doc. n. 2).

5) Nella menzionata richiesta di anticipazione bancaria è stato espressamente previsto che "a garanzia della suddetta anticipazione, Vi cediamo/abbiamo ceduto prosolvendo il credito verso le imprese sopra specificate. (...) Resta inteso che: - è fatta salva la facoltà della Banca di provvedere in ogni momento agli adempimenti necessari all'opponibilità ai terzi della cessione; - ove per qualsiasi motivo una o più fatture, effetti o documenti non fossero onorati alla data di loro scadenza o regolamento, provvederemo a rimborsarvi a semplice richiesta l'importo rimasto insoluto, senza che Vi corra l'obbligo di agire, in via giudiziale o stragiudiziale, nei confronti dei debitori ceduti, avendo la presente cessione valore e finalità di garanzia; resta comunque espressamente confermato che potete revocare o ridurre l'anticipazione, a Vostro insindacabile giudizio, anche prima della scadenza dei crediti ceduti con l'obbligo da parte nostra di pagare quanto dovutovi, indipendentemente dall'incasso dei crediti stessi" (v. doc. n. 2).

6) In data 20 gennaio 2016, a sottoscritto con la Banca il contratto di "concessione/variazione di affidamento apertura di credito n. 517404", a valere

sul conto corrente unico n. 4050/5639, e ha accettato tutte le condizioni contrattuali ivi indicate (doc. n. 3).

7) Si precisa che l'art. 8 del suddetto contratto del 20 gennaio 2016, rubricato "Cessione pro-solvendo alla Banca dei crediti del Cliente verso terzi" ...richiamava la medesima disciplina di cui all'art. 8 del menzionato contratto di conto anticipi del 15 dicembre 2015 (v. doc. n. 3) " (così in comparsa di risposta pagg.3 e ss).

La Banca ha dunque allegato come alla base delle citate anticipazioni e/o affidamenti vi fossero state delle cessioni di crediti vantati da _____ verso propri clienti; cessioni stipulate anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo, con conseguente immediato acquisto del credito in capo alla banca cessionaria, in base al principio del consenso traslativo. Pertanto la Banca avrebbe successivamente riscosso o ricevuto mediante bonifico detti importi in veste di nuova titolare della pretesa, e dunque con diritto ad incamerare definitivamente detti pagamenti, ancorchè intervenuti dopo la presentazione della domanda di concordato.

Ribadisce la Banca che *"nel caso di specie _____ on ha conferito alla Banca un mero mandato all'incasso od alla riscossione dei crediti de quibus, atteso che la Società attrice ha ceduto pro solvendo a _____ i crediti oggetto di causa."* (pag. 9 comparsa).

Detta conclusione in linea astratta deve essere condivisa. La giurisprudenza pressochè univoca ritiene che nel caso di anticipazione bancaria con cessione del credito, configurata appunto come cessione in garanzia, il trasferimento immediato *inter partes* del diritto dal cliente alla banca legittima quest'ultima, salvo quanto *infra* specificato, a ricevere il pagamento del terzo (ceduto): la banca infatti incassa un credito proprio e non più del cliente.

Tuttavia, come correttamente eccepito dalla societ e cessioni di credito - neppure dimostrate rispetto agli importi oggetto di bonifici per complessivi € 224.431,60, non essendo sufficiente il contratto quadro del 20.1.2016 (doc.3 cit. conv.) in assenza di prova delle singole cessioni – non risultano notificate ai debitori ceduti, né da questi accettate, anteriormente al deposito presso il Registro delle Imprese della domanda di concordato, sicchè non sono opponibili alla massa dei creditori concordatari.

L'espresso richiamo contenuto nell'art. 169 l.f. all'art. 45 l.f. esige infatti il compimento delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato.

Rileva dunque, per la cessione dei crediti, la formalità di cui all'art. 2914 primo comma numero 2) c.c. , applicabile anche alle procedure concorsuali (cfr. Cass. 9831/2014) e pertanto occorre che la cessione sia stata notificata al debitore ceduto o sia stata dal medesimo accettata con atto avente data certa anteriore alla suddetta pubblicazione della domanda di concordato.

L'adempimento di detta formalità non risulta in alcun modo provato e, evidentemente, il citato regime di opponibilità non è neppure derogabile dall'autonomia privata, essendo posto a presidio dei terzi e della *par condicio creditorum*, propria della procedura concorsuale.

Per tale decisiva ragione, dunque, la Banca è tenuta a restituire alla società la complessiva somma di € 270.196,74, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; senza rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non di valore e in assenza di prova di un maggior danno.

La società svolge altresì un'ulteriore domanda di pagamento di € 7.033,11 per

commissioni e interessi non dovuti. Detta domanda va rigettata, non essendovi prova di pagamento e avendo comunque la banca contestato anche il quantum dell'importo, offrendo prova della correttezza delle somme esposte (cfr. doc. 4 conv.).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo D.M. n. 55/2014 a valori medi, fatta eccezione per la fase istruttoria a valori minimi, non essendo state assunte prove costituenti;

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,

- Condanna la banca convenuta a pagare alla società attrice la somma di € 270.196,74, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna la banca convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate, in €1.241,00 per spese ed 18.413,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
- Rigetta per il resto.

Brescia, 19.2.2021

Il giudice
Angelina Augusta Baldissera